



CITTA' DI ARONA

REGOLAMENTO "PARCO DEL TREDICINO" ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE E CIRCHI

Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 66 / 06.10.2003
Modificato con delibera Consiglio Comunale n. 16 / 17.01.2013

Contenuto

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - (Sfera di applicazione)

Art. 2 - (Nozioni di spettacolo viaggiante)

Art. 3 - (Concessione di occupazione di aree per l'installazione del parco divertimento del Tredicino e di spettacoli viaggianti)

Art. 4 - (Decadenza della concessione)

Art. 5 - (Riconsegna delle aree occupate)

Art. 6 - (Veicoli impiegati dai circhi e spettacoli viaggianti)

Art. 7 - (Smaltimento rifiuti)

TITOLO II - DEI PARCHI DI DIVERTIMENTO

Art. 8 - (Parchi di divertimento e fiere)

Art. 9 - (Domanda di ammissione ai parchi di divertimento, fiere e singole attività dello spettacolo viaggiante)

Art. 10 - (Commissione consultiva)

Art. 11 - (Organico del parco)

Art. 12 - (Valutazione domande ammissione al parco - punteggi)

Art. 13 - (Successioni e subingressi)

Art. 14 - (Sostituzione dell'attrazione con un'altra di uguale tipologia)

Art. 15 - (Cambio di attrazione con una di diversa tipologia)

Art. 16 - (Attrazione "novità")

Art. 17 - (Rinuncia del titolare)

Art. 18 - (Avvicendamento temporaneo di attrazione)

Art. 19 - (Predisposizione della planimetria del Parco - nomina di un referente del Parco)

Art. 20 - (Presenza del titolare dell'attrazione)

Art. 21 - (Divieto di sub - concessione)

Art. 22 - (Collocazione dell'attrazione)

Art. 23 - (Ritardo, sospensione esercizio attrazioni)

Art. 24 - (Esposizione delle tariffe e regolamento dell'attrazione)

Art. 25 - (Rumori)

Art. 26 - (Collocazione veicoli impiegati per il parco divertimento)

Art. 27 - (Area parco divertimenti)

Art. 28 - (Attività complementari)

TITOLO III - DEI TEATRI VIAGGIANTI E SINGOLE ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

Art. 29 - (Delle singole attività dello spettacolo viaggiante)

Art. 30 - (Singole attività dello spettacolo viaggiante)

Art. 31 - (Teatri viaggianti)

Art. 32 - (Concessione occupazione aree)

Art. 33 - (Obblighi del concessionario)

Art. 34 - (Pubblicità)

TITOLO IV - CIRCHI EQUESTRI

Art. 35 - (Presentazione delle domande e periodo di installazione)

Art. 35 BIS - (Assegnazione delle aree - Priorità)

Art. 35 TER - (Utilizzo degli animali in spettacoli circensi)

Art. 35 QUATER - (Divieto di sub-concessione)

- Art. 36 - (Sgombero area)
- Art. 37 - (Pubblicità)
- Art. 38 - (Obblighi del titolare del circo)

TITOLO V- NORME COMUNI

- Art. 39 - (Comportamento degli operatori)

TITOLO VI - DELLE SANZIONI

- Art. 40- (Sanzioni)

TITOLO VII -DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 41 - (Deposito Cauzionale)
- Art. 42 - (Occupazione di aree private)
- Art. 43 - (Norma di chiusura)

TITOLO1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - (Sfera di applicazione)

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi e per gli effetti della L. 18.03.68, n. 337 e s.m. e i., il rilascio delle concessioni di aree site nel territorio comunale per l'installazione del parco di divertimento del "Tredicino", delle altre attività dello spettacolo viaggiante, nonché delle singole attrazioni, non comprese nei parchi di divertimento e le relative modalità di svolgimento.

Art. 2 - (Nozioni di spettacolo viaggiante)

Sono considerati spettacoli viaggianti, ai sensi dell'art. 2 Legge 18/03/1968 n° 337, le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi permanenti.

Art. 3 - (Concessione di occupazione di aree per l'installazione del parco divertimento del "Tredicino" e di spettacoli viaggianti)

1. Il dirigente del competente dipartimento o il funzionario responsabile facente funzioni, con propria determinazione, su indicazione della Giunta Comunale, adotta, entro il 1 dicembre dell'anno precedente all'installazione delle predette attività, un elenco relativo alle aree per l'installazione di circhi, di parchi divertimento e delle singole attività dello spettacolo viaggiante di cui all'art. 29 del presente Regolamento.

Le eventuali variazioni al suddetto elenco verranno disposte dal dirigente o dal funzionario responsabile facente funzioni su indicazione della Giunta Comunale.

2. Le aree comprese nell'elenco suddetto possono essere concesse anche a scopi diversi qualora non siano occupate da tutti i concessionari o non siano richieste ed in tutti i casi in cui la Giunta Comunale a suo insindacabile giudizio, sentiti i competenti uffici, ravvisi finalità di pubblico interesse.

3. La concessione relativa all'occupazione di aree per l'installazione di circhi, parchi di divertimento, attività dello spettacolo viaggiante è rilasciata, ai sensi del D.Lgs. 267/00, dal Dirigente del competente dipartimento o dal funzionario facente funzioni.

4. La concessione è sempre rilasciata impregiudicati i diritti dei terzi.

5. L'Amministrazione Comunale è manlevata da responsabilità per nocuenti derivati a persone o cose dall'occupazione dell'area concessa ed eventualmente cagionati dalla conduzione della singola attrazione e/o del Parco nel suo complesso

6. La concessione è revocata per esigenze di sicurezza pubblica, di ordine pubblico, per ragione di pubblico interesse, per causa di forza maggiore, per ogni ordine e grado del procedimento, senza oneri alcuno per l'Amministrazione Comunale. La concessione è altresì

revocata in tutti i casi di infrazioni alle disposizioni del presente Regolamento punite con la revoca della concessione.

7. La concessione è rilasciata ai sensi del comma 3 del presente articolo previa autorizzazione dell'ente proprietario dell'area nonché previa verifica dell'esistenza di tutti i requisiti oggettivi per l'utilizzo dell'area per la quale viene richiesta la concessione.

8. L'Amministrazione potrà comunque subordinare la concessione al versamento di un deposito cauzionale o di una fideiussione bancaria o assicurativa, che resterà vincolato a favore del Comune, per l'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nell'atto di concessione, fino alla scadenza, decadenza o revoca di esso, nonché per le spese di manutenzione, pulizia, ripristino dell'area concessa. L'entità del deposito viene fissato con determinazione del dirigente competente o del funzionario facente funzioni in base alla tipologia dell'intervento di ripristino.

Art. 4 - (Decadenza della concessione)

1. Il concessionario deve occupare l'area entro la data risultante dalla concessione pena la decadenza della stessa.

2. Il ritardo nell'occupazione dovuto a caso fortuito e forza maggiore, se debitamente provato con documenti dal concessionario, non comporta la decadenza della concessione. E' facoltà dell'ufficio competente procedere a verifica della documentazione presentata.

3. La decadenza della concessione deve essere dichiarata dal Dirigente del competente dipartimento o dal funzionario responsabile facente funzioni e comunicata a mezzo raccomandata.

Art. 5 - (Riconsegna delle aree occupate)

1. Il concessionario deve restituire all'Amministrazione concedente l'area occupata entro il termine prescritto dalla concessione o in quello prescritto per i circhi dall'art. 36 del presente Regolamento.

2. Le modificazioni e/o alterazioni dell'area da parte del concessionario debbono essere autorizzate con atto scritto dal proprietario dell'area fatto salvo il rispetto della normative vigenti in materia.

Art. 6 - (Veicoli impiegati dai circhi e spettacoli viaggianti)

1. I veicoli impiegati dallo spettacolo viaggiante debbono essere collocati nelle aree stabilite dal Dirigente del competente dipartimento o dal funzionario facente funzioni su indicazione della Giunta Comunale, e rimossi nei termini prescritti dallo stesso.

2. Le predette aree devono essere dotate di una presa di allacciamento di acqua potabile e le spese di allacciamento e di consumo sono a carico dei concessionari. A carico dei titolari delle attrazioni sono le relative spese per l'erogazione dell'energia elettrica.

Art. 7 - (Smaltimento rifiuti)

I concessionari delle aree per l'installazione dei circhi, dei parchi di divertimento e delle attività di spettacolo viaggiante debbono smaltire, a proprio carico, i rifiuti prodotti rispettando le disposizioni vigenti. Inoltre devono garantire la pulizia dell'area di installazione del parco e di quella destinata alla collocazione delle case viaggianti.

TITOLO II - PARCHI DI DIVERTIMENTO

Art. 8 - (Parchi di divertimento)

E' installato nel Comune di Arona:

- parco di divertimento del "Tredicino": ha durata massima di 23 (ventitre) giorni di effettivo esercizio (operativi) oltre al periodo necessario per il montaggio e lo smontaggio delle attrazioni (periodo che non potrà superare complessivamente i 6 giorni). Il periodo di svolgimento del Parco del Tredicino verrà determinato entro il 1 dicembre dell'anno precedente, dall'Amministrazione Comunale, sentita la Commissione Comunale, il cui compito sarà quello di valutare le esigenze degli operatori e dell'Amministrazione al fine della determinazione del periodo stesso. Nella determinazione del periodo di svolgimento, oltre alle esigenze sopra indicate, si dovrà tener conto dei seguenti elementi:
 - 1) E' previsto un periodo obbligatorio di svolgimento per l'intervallo di tempo che va dal sabato precedente il 13 marzo alla domenica successiva (9 giorni). Se il 13 marzo dovesse coincidere con la domenica il periodo obbligatorio potrà partire dal sabato antecedente la festività oppure dal sabato della settimana precedente. In quest'ultimo caso l'obbligatorietà verrà estesa anche al lunedì successivo al 13 marzo.
 - 2) L'avvio del Parco del Tredicino dovrà avvenire da parte di tutte le attrazioni autorizzate, fatte salve le eventuali rinunce ai sensi dell'art.17; potrà essere eventualmente concesso, fatto salvo il rispetto delle esigenze di interesse pubblico e degli utenti, lo smontaggio anticipato di alcune attrazioni che ne avessero l'esigenza purchè la metratura complessiva delle attrazioni restanti sia di almeno i 2/3 dell'esistente

L'Amministrazione potrà determinare con deliberazione di Giunta Comunale, l'istituzione e l'organizzazione da parte del Comune di altri parchi di divertimento, individuandone, con le modalità di cui all'art. 3, le aree di collocazione. Per quanto riguarda le modalità di svolgimento troveranno applicazione, laddove compatibili, gli articoli di cui al titolo I, II, V e VI del presente Regolamento. Eventuali ulteriori o particolari norme di svolgimento verranno deliberate con apposito atto.

E' facoltà del Comune accogliere eventuali richieste presentate dall'Associazione Pro Loco operante sul territorio intese ad ottenere autorizzazione per lo svolgimento e l'organizzazione di un determinato parco di divertimento. In questo caso la suddetta Associazione organizzatrice del Parco dovrà presentare apposita richiesta, indicando le modalità di svolgimento previste, che verrà sottoposta alla Giunta Comunale per il competente parere e per l'individuazione dell'area di collocazione ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento. In questo caso le modalità di accesso al parco verranno determinate direttamente dall'ente organizzatore e i singoli partecipanti dovranno poi presentare al Comune apposita richiesta per il rilascio di licenza d'esercizio temporaneo ai sensi degli artt. 68-69 del TULPS.

E' fatto comunque salvo quanto previsto dal Decreto 23 maggio 2003 (art.25 e seguenti) del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Art. 9 - (Domanda di ammissione ai parchi di divertimento)

1. I titolari di attrazione, per essere ammessi al parco di divertimento, debbono presentare domanda indirizzata al Sindaco e redatta in carta legale entro i seguenti termini:

- a) entro il 30 novembre per il parco divertimenti del Tredicino
 - b) entro 90 giorni dalla data prevista per l'inizio di eventuali altri parchi di divertimento istituiti ed organizzati dal Comune
2. Si considerano presentate nel termine utile le domande spedite con raccomandata con avviso di ricevimento entro i termini di cui al comma 1 del presente articolo e quelle consegnate direttamente al protocollo entro gli stessi termini
3. L'inottemperanza dei termini predetti comporta la non ammissione del richiedente.
4. La domanda di ammissione ai parchi di divertimento deve contenere:
- a) generalità del richiedente e numero del codice fiscale;
 - b) il domicilio al quale inviare le comunicazioni relative alla domanda presentata;
 - c) il tipo di attrazione (esatta denominazione ai sensi dell'elenco ministeriale di cui all'art. 4 della L. 337/68 e s.m. e i.), le dimensioni della stessa e della cassa di pertinenza dell'attrazione. Nel caso della categoria "rotonda tiri vari" dovrà essere indicata la caratteristica della rotonda, ad es. rotonda tiri cerchietti, rotonda tiri palline, ecc.
 - d) fotografia a colori dell'attrazione;
 - e) il numero e le dimensioni dei veicoli utilizzati;
 - f) dichiarazione di possesso della licenza relativa alla conduzione dell'attrazione;
 - g) dichiarazione di possesso dell'autorizzazione amministrativa al commercio su aree pubbliche (*per i soli titolari di padiglioni dolciari, gastronomici e dei banchi di zucchero filato*);
 - h) Il richiedente che non abbia dichiarato di possedere i documenti di cui al comma 4 punti f) e g) e/o che non abbia allegato copia di quelli di cui al punto d) deve integrare la domanda entro 20 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione della domanda o, se diverso, entro il termine previsto dagli uffici competenti con apposita richiesta di integrazione
6. Il richiedente che non integri i documenti nel termine assegnato non è ammesso al parco.

Art. 10 - (Commissione consultiva)

1. E' istituita apposita Commissione consultiva per la concessione delle aree per l'installazione del parco di divertimento del Tredicino e per gli altri spettacoli viaggianti. Tale Commissione è nominata dal Dirigente del competente dipartimento o dal funzionario responsabile facente funzioni entro il termine del 10 novembre di ogni anno e resta in carica per tutto l'anno successivo. Essa è così composta:
- a) Sindaco o Assessore delegato - Presidente;
 - b) Responsabile dell'ufficio Attività Economico - Produttive (che svolge anche le funzioni di segretario);
 - c) Capo settore Lavori Pubblici o suo delegato;
 - d) Comandante Polizia Municipale o suo delegato;
 - e) Un rappresentante effettivo ed un rappresentante supplente designati dalle Organizzazioni di categoria a seguito di apposita richiesta del Comune, entro il termine del 31 ottobre. I rappresentanti supplenti partecipano alle sedute della Commissione ed intervengono nel solo caso di impedimento del rappresentante effettivo. Qualora le designazioni richieste non dovessero pervenire, la Commissione verrà costituita ugualmente;

2. I Componenti individuati dalle lettere a), b) , c) ,d), compongono la Commissione ristretta che avrà i compiti previsti dal presente Regolamento;

3. La Commissione prende atto delle domande di ammissione ai parchi di divertimento, esprime parere sulle stesse, sull'organizzazione dei parchi, sui relativi organici e su ogni questione ad essi afferenti e più in generale sulle questioni relative allo spettacolo viaggiante in genere nonché sulle questioni per le quali il presente Regolamento prevede il parere della Commissione stessa. La Commissione viene convocata dal Sindaco o dall'Assessore delegato, obbligatoriamente entro il 10 dicembre per il parco divertimenti del Tredicino . La Commissione può essere convocata su richiesta scritta di uno dei membri della Commissione qualora ritenga utile acquisire il parere della stessa nei casi attinenti e specifici riguardanti la materia oggetto del presente Regolamento.

4. Delle sedute della Commissione è redatto relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Ad ogni seduta verranno rilevate le presenze. Saranno ritenute valide le sedute a cui sarà presente almeno il 50% + 1 dei suoi componenti 5. I pareri espressi dalla Commissione non sono vincolanti per l'Amministrazione Comunale che può decidere in modo differente con proprio atto adeguatamente motivato.

Art. 11 - (Organico di parco)

1. Il numero ed il tipo delle attrazioni che compongono i Parchi di divertimento ne costituiscono il relativo organico.

2. L'organico annuale costituisce il risultato finale di una valutazione che tenga conto, in ordine di importanza: 1°) della sicurezza del parco, delle esigenze di interesse pubblico e dell'architettura del parco, 2°) dei diritti acquisiti dai titolari di attrazioni 3°) delle esigenze degli utenti, 4°) dell'effetto collettore esercitato dalle singole attrazioni in relazione agli utenti. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 18.

3. L'individuazione dell'attrazione che soddisfi le esigenza di rinnovamento (cosiddetta "attrazione novità") verrà effettuata secondo i criteri di cui all'art. 16.

4. Nel caso di inserimento di nuova attrazione in sostituzione di attrazione esclusa definitivamente dal parco a seguito di cessazione definitiva dell'attività, rinuncia definitiva alla presenza nel Parco, revoca, perdita dei diritti e dei punteggi, o altri motivi simili, si dovrà tener conto, insieme ai criteri di cui al comma 2 del presente articolo, dei seguenti criteri:

- a) la nuova attrazione dovrà rientrare nello stesso gruppo di attrazioni di quella esclusa (grande, media o piccola attrazione)
- b) l'inserimento della nuova attrazione potrà essere effettuato, nel rispetto della seguente composizione ottimale del Parco
 - Grandi attrazioni: massimo una per tipologia
 - Medie attrazioni: massimo due per tipologia
 - Piccole attrazioni: massimo tre per tipologia (nel caso specifico della tipologia denominata "rotonda tiri vari", si considereranno come diverse le varie tipologie di attrazioni inserite nella suddetta definizione, es. anelli, gettoni, cerchietti, palline, ecc.). Sono fatti comunque salvi i diritti acquisiti

c) La richiesta dovrà essere sottoposta a valutazione, da parte della Commissione Comunale, circa la possibilità di inserimento in base allo spazio realmente disponibile

5. Nel caso venga aumentato lo spazio disponibile all'interno del Parco, per i nuovi inserimenti si dovrà tener conto dei criteri previsti ai commi 2 e 4 (punti b) e c)) del presente articolo

6. Il presente Regolamento assume come referente per l'organico di Parco la classificazione delle attrazioni contenute nell'art. 4 della Legge 18/03/1968 n 337 approvato con decreti interministeriali del 33/04/1969, 22/07/1981, 10/01/1985 e 01/06/1989, 10/11/90, 10/04/91, 09/04/93, 23/07/97, 08/05/01, 07/01/02 nonché in ogni altro elenco eventualmente adottato dopo tali date.

Le attrazioni si distinguono in:

piccole attrazioni;

medie attrazioni;

grandi attrazioni.

7. Le eventuali attrazioni non comprese nell'elenco di cui al comma precedente, per le quali risulti presentata al Ministero competente domanda di classificazione, sono classificate dalla Giunta Comunale, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 10 del presente Regolamento con applicazione analogica dell'elenco di cui al comma 6 del presente articolo

Art. 12 - (Valutazione domande ammissione al parco - punteggi)

1. La valutazione delle domande per l'ammissione ai parchi di divertimento è effettuata dalla Commissione di cui all'art. 10 del presente Regolamento. L'Ufficio competente, assegnato a ciascuna domanda il punteggio ai sensi del presente articolo, determina apposita graduatoria.

2. Alle domande di ammissione ai parchi di divertimento sono assegnati i seguenti punteggi:

a) partecipazione al parco: punti 5 per ogni anno come attrazione appartenente all'organico;

b) presentazione della domanda per lo stesso tipo di attrazione che si intende installare, senza il rilascio di concessione : punti 0,10 per ogni anno;

3. I punteggi sopra visti verranno calcolati annualmente partendo dall'ultima graduatoria redatta dall'ufficio di Polizia Municipale e pubblicati all'albo pretorio prima dell'inizio della relativa manifestazione;

4. A parità di punteggio si riconoscerà il diritto di partecipazione ai residenti nella provincia di Novara.

Art. 13 - (Successioni e subingressi)

1. Nel caso di successione per cause di morte e nel caso di subingresso per atto tra vivi, il subentrante acquista lo stesso punteggio maturato dall'originario titolare.

2. Il subentrante deve dare comunicazione scritta dell'avvenuto subentro all'ufficio competente, la quale dovrà contenere:

a) le proprie generalità ed il numero del codice fiscale;

- b) generalità della ditta cui si subentra;
- c) il domicilio al quale inviare le comunicazioni;
- d) copia dell'atto di passaggio dell'azienda (atto notarile o scrittura privata autenticata da notaio);
- e) il numero e le dimensioni dei veicoli utilizzati;
- f) dichiarazione di possesso della licenza relativa alla conduzione dell'attrazione;
- g) dichiarazione di possesso dell'autorizzazione amministrativa al commercio su aree pubbliche (*per i soli titolari di padiglioni dolciari, gastronomici e dei banchi di zucchero filato*).

Art. 14 - (Sostituzione dell'attrazione con un'altra di uguale tipologia)

1. Il titolare di attrazione ammesso al parco divertimenti può, prima dell'installazione della attrazione, sostituirla con altra di uguale tipologia solo se autorizzato dal Dirigente del competente dipartimento o dal funzionario responsabile facente funzioni, con propria deliberazione. L'autorizzazione alla sostituzione può essere rilasciata secondo i seguenti criteri:

- a) Quando la nuova attrazione da installare è della stessa tipologia nonché di dimensioni di ingombro non superiori di quella già posseduta da sostituire, la sostituzione è sempre ammessa. In questo caso l'operatore dovrà presentare apposita richiesta allegando la fotografia a colori della nuova attrazione e indicando caratteristiche e dimensioni della nuova attrazione
- b) Nel caso in cui l'attrazione che andrà a sostituire la precedente già posseduta, pur essendo della stessa tipologia di quest'ultima, sia di dimensioni superiori, verrà rilasciato parere dalla Commissione Comunale sulla base della valutazione dello spazio realmente disponibile. In tal caso la richiesta di sostituzione dovrà pervenire entro il 30 novembre. Alla richiesta andrà allegata una fotografia della nuova attrazione e nella richiesta andranno indicate le caratteristiche e le dimensioni della nuova attrazione. Nel caso pervengano entro tale data più richieste di sostituzione ai sensi del presente punto, le stesse verranno esaminate in ordine di anzianità di graduatoria.

Per la determinazione della tipologia si fa riferimento all'elenco ministeriale di cui alla legge 337/68 (nel caso specifico della tipologia denominata "rotonda tiri vari", si considereranno come diverse le varie tipologie di attrazioni inserite nella suddetta definizione, es. anelli, gettoni, cerchietti, palline, ecc.).

2. L'inottemperanza alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.40 del presente Regolamento.

Art. 15 – Cambio di attrazione con una di diversa tipologia

1. Il titolare di attrazione ammesso al parco divertimenti può sostituirla con altra di diversa tipologia solo se autorizzato dal Dirigente del competente dipartimento o dal funzionario responsabile facente funzioni, con propria deliberazione assunta dopo aver acquisito il parere della Commissione di cui all'art. 10 del presente Regolamento

2. Per cambio di attrazione si intende la sostituzione di un'attrazione con un'altra di diversa tipologia con riferimento all'elenco ministeriale. La relativa richiesta dovrà pervenire entro il 30

novembre. Alla richiesta andrà allegata una fotografia a colori della nuova attrazione e nella richiesta andranno indicate le caratteristiche e le dimensioni della nuova attrazione.

3. L'autorizzazione al cambio può essere rilasciata secondo i seguenti criteri in ordine di importanza:

- a) l'inserimento della nuova attrazione potrà essere effettuato, nel rispetto della seguente composizione ottimale del Parco
- Grandi attrazioni: massimo una per tipologia
 - Medie attrazioni: massimo due per tipologia
 - Piccole attrazioni: massimo tre per tipologia (nel caso specifico della tipologia denominata "rotonda tiri vari", si considereranno come diverse le varie tipologie di attrazioni inserite nella suddetta definizione, es. anelli, gettoni, cerchi, palline, ecc.).

Sono fatti comunque salvi i diritti acquisiti.

- b) Valutazione, da parte della Commissione Comunale, della possibilità di inserimento in base allo spazio realmente disponibile

4. Nel caso pervengano entro tale data più richieste di cambio di attrazione ai sensi del presente articolo, le stesse verranno esaminate in ordine di anzianità di graduatoria.

5. L'inottemperanza alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.40 del presente Regolamento.

ART. 16 – Attrazione “novità”

Ogni anno dovrà essere garantito uno spazio da destinare ad un'attrazione “novità” la cui possibilità di ingresso al Parco del Tredicino viene definito dalla Commissione Comunale, fatti salvi gli eventuali diritti di presenza per rotazioni di attrazioni già concordate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

La Commissione Comunale, esaminate le domande pervenute per l'inserimento di nuove attrazioni nel parco, redigerà una graduatoria delle attrazioni candidate all'inserimento del parco quali “attrazioni novità” secondo il criterio della “spettacolarità”. Il giudizio della commissione in merito alla spettacolarità dell'attrazione è insindacabile.

L'attrazione ammessa per quell'anno al Parco quale attrazione “novità” non acquisisce diritto di permanenza al Parco per gli anni successivi.

Un'attrazione “novità” che ha partecipato al Parco non potrà partecipare nuovamente quale "attrazione novità" se non decorsi almeno 5 anni dall'ultima partecipazione

Art. 17 - (Rinuncia del titolare)

1. Il titolare di attrazione ammesso al parco di divertimento ha facoltà di rinunciare alla partecipazione per quella determinata edizione. La rinuncia deve essere effettuata per iscritto e presentata al protocollo generale del Comune o inviata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il 15 gennaio. Al titolare di attrazione che rinuncia per almeno due volte in un periodo di tre anni sono applicate le sanzioni di cui all'art.40 del presente Regolamento.

2. Nel caso di rinuncia determinata da gravi e documentate ragioni di salute del titolare o dei suoi parenti entro il secondo grado o dal verificarsi di eventi fortuiti adeguatamente documentati l'ufficio competente si riserva di valutare la documentazione presentata attestante le gravi ragioni di salute o gli eventi fortuiti. Nel caso l'ufficio ritenesse che la rinuncia ai sensi del presente comma non sia stata adeguatamente documentata si applicheranno le sanzioni di cui all'art.40 del presente Regolamento.

3. Salvo quanto previsto al precedente comma 2, la rinuncia pervenuta dopo il termine previsto al comma 1 non può essere accolta. Qualora l'operatore non si presenti comunque al parco si applicheranno le sanzioni di cui all'art.40 del presente Regolamento.

Art. 18 - (Avvicendamento temporaneo di attrazione)

La Commissione Comunale, nel caso di rinuncia di uno o più operatori ai sensi del comma 1 dell'art. 17, esaminerà le domande di partecipazione in graduatoria per definire l'attrazione che temporaneamente, per l'anno di riferimento, andrà a sostituire quella rinunciataria. A tal fine i criteri che la Commissione dovrà applicare sono quelli di cui all'art. 11 punti 2 e 4

Art. 19 – (Predisposizione della planimetria del Parco – Nomina di un referente del Parco)

1. La Commissione Comunale concorda di anno in anno il tecnico che sarà abilitato alla materiale predisposizione della planimetria del Parco

2. La planimetria così predisposta dovrà essere approvata, alla presenza del tecnico di cui al comma precedente, dalla Commissione Comunale entro il 25 gennaio

3. Annualmente la Commissione Comunale, nella prima seduta obbligatoria, nomina uno o più referenti del Parco ed eventuali loro supplenti i quali faranno da tramite tra operatori del Parco, Prefettura , Comune ed eventuali altri enti per tutti gli adempimenti tecnici necessari

Art. 20 - (Presenza del titolare dell'attrazione)

1. Il titolare dell'attrazione, o un eventuale sostituto dallo stesso designato, debbono essere presenti nelle ore di funzionamento dell'attrazione.

2. Il titolare dell'attrazione deve comunicare all'Ufficio competente il nominativo dei sostituti designati prima dell'apertura del Parco.

3. I sostituti potranno essere solo componenti familiari del titolare fino al 2° grado o dipendenti del titolare

4. Non è consentita la presenza di sostituti diversi rispetto a quelli designati e comunicati.

5. L'inottemperanza alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.40 del presente Regolamento .

Art. 21 - (Divieto di sub - concessione)

1. Il titolare di attrazione ammesso al parco di divertimento deve gestirla direttamente ed è vietata la sub - concessione a qualunque titolo.
2. Prima dell'inizio dell'attività del Parco il titolare dovrà depositare presso il Comune l'originale della licenza di esercizio dello spettacolo viaggiante. La stessa resterà depositata fino al termine del Parco
3. L'inottemperanza alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.40 del presente Regolamento.

Art. 22- (Collocazione dell'attrazione)

1. Il titolare dell'attrazione deve ottemperare alle prescrizioni risultanti dalla concessione e relative alla collocazione e rimozione dell'attrazione.
2. L'attrazione installata deve pienamente corrispondere a quella autorizzata e non possono essere occupati superfici superiori rispetto a quelle autorizzate.
3. Nel caso di occupazione di superfici superiori a quelle autorizzate, il Dirigente del competente dipartimento o il funzionario responsabile facente funzioni ordina la sospensione dell'esercizio dell'attrazione sino all'effettuato sgombero degli spazi abusivamente occupati.
4. L'inottemperanza all'ordinanza Dirigenziale comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.40 del presente Regolamento.

Art. 23 - (Ritardo, sospensione esercizio attrazioni)

1. L'attrazione deve risultare in esercizio nelle ore prescritte dalla concessione e per l'intero periodo obbligatorio della manifestazione.
2. Il titolare non può, se non in presenza di gravi motivi, che devono essere valutati dalla commissione ristretta, sospendere l'esercizio dell'attrazione nel periodo obbligatorio della manifestazione.
3. Il titolare non deve, se non è giustificato da motivi contingibili ed urgenti che devono essere autorizzati dal Dirigente del competente dipartimento o dal funzionario responsabile facente funzioni previo parere vincolante della Commissione ristretta, ritardare l'esercizio dell'attrazione.
4. Il titolare deve immediatamente ottemperare all'ordinanza di sospensione dell'esercizio dell'attrazione adottata dall'Ente.
5. Si fa assoluto divieto di utilizzare animali
4. L'inottemperanza alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.40 del presente Regolamento.

Art. 24 - (Esposizione tariffe e regolamento dell'attrazione)

1. E' fatto obbligo al concessionario di esporre con idoneo cartello (sulla base del fac-simile predisposto dal Comune) in posizione ben evidente, le tariffe applicate per tutto il periodo della manifestazione e la durata minima del gioco. Qualora sia praticato dovrà essere indicato altresì il costo di eventuali abbonamenti e/o altre forme promozionali. Tali informazioni devono essere comunicate agli uffici competenti prima dell'apertura del parco.
2. L'inottemperanza alle disposizioni del predetto articolo comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.40 del presente Regolamento.

Art. 25 - (Rumori)

1. E' vietata ogni diffusione sonora dalle ore 13.00 alle ore 15.00 ed oltre le ore 23.00 . L'apertura del parco è fissata alle ore 10.00, la chiusura alle ore 01.00.
2. Le emissioni sonore non devono superare i limiti massimi di accettabilità prescritti dalle vigenti disposizioni relative all'inquinamento acustico e/o norme locali o prescrizioni ASL, con l'obbligo della confluenza sul parco della diffusione sonora.

Art. 26 - (Collocazione veicoli impiegati per il parco divertimento)

1. Gli autocaravan, i caravan e gli altri veicoli a supporto delle attrazioni debbono essere collocati decorosamente e in ottemperanza alle vigenti disposizioni igienico sanitarie. I proprietari debbono tenere pulito lo spazio in prossimità del veicolo e depositare i rifiuti nel rispetto delle normative locali.
2. Negli spazi riservati ai veicoli di servizio per i titolari di attrazione non possono essere collocati autocaravan diversi da quelli autorizzati e pertinenti all'attrazione nel limite di uno per attrazione.
3. Nell'area di installazione del parco di divertimento non possono essere collocati veicoli al servizio dei titolari.
4. L'inottemperanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo comporta l'adozione di ordinanza di rimozione dei veicoli abusivamente collocati.

Art. 27 - (Area parco divertimenti)

1. Il Comune deve utilmente attrezzare le aree di installazione dei parchi di divertimenti con una presa di acqua corrente. Altre attrezzature saranno previste solo se prescritte dall'ASL competente.

Art. 28 - (Attività complementari)

1. I padiglioni dolciari, gastronomici e i banchi dello zucchero filato costituiscono ai sensi del presente Regolamento, attività complementari al parco di divertimento ed i rispettivi titolari debbono ottemperare alle disposizioni dello stesso.
2. La vendita di generi non compresi nell'autorizzazione amministrativa comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al D.Lgs. 114/98.
3. I punteggi verranno calcolati secondo la normativa del commercio su aree pubbliche.
4. La collocazione dei padiglioni dolciari, gastronomici e dei banchi dello zucchero filato deve essere compatibile con l'organico del parco.
5. Non sono ammessi nei parco divertimenti banchi per la vendita di generi diversi rispetto a quelli di cui al presente articolo.
6. Per i titolari delle attività complementari sussiste l'obbligo di esposizione dei prezzi dei prodotti posti in vendita

TITOLO III - TEATRI VIGGIANTI E SINGOLE ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

Art. 29 - (Delle singole attività dello spettacolo viaggiante)

1. Salvo quanto previsto all'art. 31, ai sensi dell'art. 3 il Dirigente del competente dipartimento o il funzionario facente funzione, con propria determinazione, sentita la Giunta Comunale, individua l'area o le aree in cui potranno essere installate le singole attrazioni dello spettacolo viaggiante. Con medesimo atto individua il numero complessivo di attività da poter autorizzare nell'anno successivo, nonché i criteri per il rilascio delle relative autorizzazioni (periodo massimo di occupazione, spazio occupabile, n. massimo di autorizzazioni annuali temporanee rilasciabili ad ogni richiedente, ecc.); qualora vengano a mancare gli oggettivi requisiti necessari sarà possibile sospendere per quell'anno o per parte di esso, le singole attività di spettacolo viaggiante.
2. Le domande per l'installazione delle singole attrazioni devono pervenire entro 60 giorni dalla data prevista per l'installazione stessa.
3. L'ufficio competente istruisce, secondo i criteri stabiliti come previsto al comma 1, le suddette domande al fine del rilascio delle autorizzazioni per le singole attività di spettacolo viaggiante.

Art. 30 - (Singole attività dello spettacolo viaggiante)

1. I titolari di singole attrazioni dello spettacolo viaggiante di cui all'art. 29 devono presentare entro il termine previsto dall'art. 29 comma 2, domanda, in carta legale, contenente:
 - a) Generalità del titolare e codice fiscale;
 - b) Residenza e domicilio per eventuali comunicazioni relative alla domanda presentata;
 - c) Tipo e dimensioni dell'attrazione, numero di veicoli al servizio della predetta;
 - d) Periodo per il quale viene effettuata la domanda.
2. Il richiedente deve allegare alla domanda:
 - a) Fotocopia della licenza relativa alla conduzione dell'attrazione di P.S..
3. In caso di documentazione incompleta, il richiedente dovrà inviare le integrazioni entro il termine assegnatogli.
7. L'inottemperanza del termine prescritto dal comma 1 per la presentazione della domanda e del termine assegnato per l'integrazione dei documenti comporta il mancato accoglimento della stessa.
8. Le domande concorrenti sono valutate nell'ordine di arrivo al protocollo generale del Comune.

Art. 31 - (Teatri viaggianti e teatri di burattini)

1. I titolari di teatri viaggianti e di teatrini di burattini devono presentare domanda di concessione in carta legale almeno 30 giorni prima del giorno di installazione del teatro (nel caso non siano previste strutture soggette a verifica della Commissione di Vigilanza), almeno 60 giorni prima (nel caso siano previste strutture soggette a verifica della Commissione di Vigilanza).

2. La domanda deve contenere:

- a) Generalità del titolare e codice fiscale;
- b) Residenza e domicilio per eventuali comunicazioni relative alla domanda presentata;
- c) Tipo e dimensioni dell'attrazione, numero di veicoli al servizio della predetta.

3. Il richiedente deve allegare alla domanda:

- a) Fotocopia della licenza relativa alla conduzione dell'attrazione di P.S.

In caso di documentazione incompleta, il richiedente dovrà inviare le integrazioni entro il termine assegnatogli.

4. L'inottemperanza del termine prescritto dal comma 1 per la presentazione della domanda e del termine assegnato per l'integrazione dei documenti comporta il mancato accoglimento della stessa.

Art. 32 - (Concessione occupazione aree)

1. Il Dirigente del competente dipartimento o il funzionario responsabile facente funzioni può determinare nello specifico l'obbligo di versamento di deposito cauzionale, o fidejussione bancaria o assicurativa, a carico dei titolari di singole attrazioni dello spettacolo viaggiante, teatri viaggianti, teatri dei burattini.

2. Non possono essere rilasciate concessioni di occupazione del suolo pubblico per le attrazioni di cui al presente titolo nel periodo di installazione del parco divertimenti del Tredicino .

Art. 33 - (Obblighi del concessionario)

1. Il titolare di attrazione al quale sia stata rilasciata concessione ai sensi del presente titolo è tenuto ad ottemperare alle prescrizioni impartite con la concessione ed alle disposizioni del presente Regolamento.

2. Gli autocaravan, i caravan e gli altri veicoli a supporto delle attrazioni debbono essere collocati decorosamente e in ottemperanza alle vigenti disposizioni igienico sanitarie. I proprietari debbono tenere pulito lo spazio in prossimità del veicolo e depositare i rifiuti nel rispetto delle normative locali.

1. Negli spazi riservati ai veicoli di servizio per i titolari di attrazione non possono essere collocati autocaravan diversi da quelli autorizzati e pertinenti all'attrazione nel limite di uno per attrazione.

2. E' fatto obbligo al concessionario di esporre con idoneo cartello (sulla base del fac-simile predisposto dal Comune) in posizione ben evidente, le tariffe applicate per tutto il periodo della manifestazione e la durata minima del gioco. Qualora sia praticato dovrà essere indicato altresì il costo di eventuali abbonamenti e/o altre forme promozionali. Tali informazioni devono essere comunicate agli uffici competenti prima dell'apertura dell'attrazione.

3. E' vietata ogni diffusione sonora dalle ore 13.00 alle ore 15.00 ed oltre le ore 23.00. Le emissioni sonore non devono superare i limiti massimi di accettabilità prescritti dalle vigenti disposizioni relative all'inquinamento acustico e/o norme locali o prescrizioni ASL.

4. L'inottemperanza alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.40 del presente Regolamento.

Art. 34 - (Pubblicità)

1. La pubblicità relativa alle attrazioni impiantate ai sensi del presente titolo deve essere autorizzata ai sensi di legge.

2. In caso di effettuazione abusiva della pubblicità si applicano le sanzioni stabilite dal nuovo Codice della Strada e dai Regolamenti Comunali.

TITOLO IV - CIRCHI EQUESTRI

Art. 35 – (Presentazione delle domande e periodo di installazione)

1. Ai sensi dell'art. 3 il Dirigente del competente dipartimento o il funzionario responsabile facente funzioni, con propria determinazione, su indicazione della Giunta, annualmente individua l'area in cui potranno essere installati i circhi.
2. Il periodo di installazione dei circhi equestri è quello compreso fra il 1 Novembre ed il 10 gennaio di ogni anno e non verrà rilasciato più di una concessione all'anno. La durata del periodo di occupazione potrà subire variazioni in funzione di eventuali altre manifestazioni organizzate dall'Amministrazione comunale.
3. Le domande, redatte su carta legale, devono essere presentate entro il 31 dicembre dell'anno in corso per l'attività da svolgere nell'anno successivo.
4. Nelle domande dovranno essere specificati:
 - il cognome e il nome del richiedente, titolare della licenza di esercizio;
 - la precisa denominazione del complesso che si intende impiantare;
 - la residenza o sede legale, il numero di codice fiscale o partita IVA del titolare della licenza;
 - le dimensioni del tendone, degli ingressi coperti, della biglietteria, delle gabbie, delle scuderie e di ogni altro ingombro;
 - le dimensioni dell'area occupata delle carovane abitative e dei carriaggi per i quali si richiede l'autorizzazione alla sosta, il periodo richiesto per lo svolgimento dell'attività con la precisazione della data di inizio e fine rappresentazioni.
5. Alla domanda dovrà sempre essere allegata:
 - fotocopia autenticata della licenza d'esercizio;
 - fotocopia autenticata dell'idoneità alla detenzione degli animali ed elenco degli animali autorizzati, integrata da autodichiarazione, in caso di variazioni rispetto all'autorizzazione;
 - fotografia a colori del tendone che si intende installare;
 - documentazione tecnica da fornire alla Commissione di Vigilanza.
6. Al fine del rilascio del "Nulla Osta" da parte del Servizio Veterinario della competente ASL "NO" di Novara, il Legale Rappresentante della struttura (circo o, del caso, mostra itinerante) dovrà acquisire dall' Amministrazione comunale - e successivamente ritornare debitamente compilata in ogni sua parte - l'allegata "SCHEMA INFORMATIVA CIRCHI" secondo quanto disposto dalla L.R. n. 6 del 18/02/2012 e sue disposizioni attuative emanate con DPGR n. 11/R del 28/11/2012.
7. L'autorizzazione all'installazione del complesso circense è subordinata all'osservanza della seguente condizione che dovrà essere soddisfatta almeno 20 giorni prima dell'effettiva occupazione del suolo pubblico:
 - a) aver stipulato fideiussione bancaria o assicurativa pari al doppio della tassa o canone dovuta per l'occupazione stessa a titolo di cauzione se su suolo pubblico comunale.
 - b) in caso di danni provocati all'area o altri beni comunali o di abusi ovvero di situazioni di morosità, verrà incamerata la cauzione versata o la fideiussione, fino al raggiungimento della

somma dovuta. Sarà invece totalmente incamerata qualora il circo non occupi l'area assegnata e non presenti adeguata documentazione a giustificazione di un grave impedimento dovuto a cause di forza maggiore.

8. Nel caso di occupazioni riguardanti le aree demaniali concesse al Comune di Arona, ulteriore domanda dovrà essere indirizzata all' Ufficio Demanio del Comune, completa degli allegati richiesti da questo Ufficio, almeno 60 giorni prima della data di inizio occupazione, al fine di ottenere i necessari pareri per il rilascio dell'autorizzazione demaniale.

9. Le domande prive della suesposta documentazione, incomplete dei dati richiesti, inviate e/o integrate oltre i termini fissati, non saranno ritenute valide e verranno respinte.

10. Non saranno prese in considerazione, e saranno pertanto da considerarsi respinte, le domande presentate al di fuori dei termini di cui al comma 2.

11. Le domande regolarmente pervenute formeranno un elenco in relazione alla data di presentazione al protocollo generale del Comune, fatto salvo quanto ai successivi articoli.

12. Detto elenco verrà stilato a cura del competente Ufficio Comunale entro il 1° marzo dell'anno per il quale è richiesta la concessione e comunicato agli aventi diritto.

Art. 35 BIS – (Assegnazione delle aree – Priorità)

1. Nel periodo di cui all'art. precedente l'area sarà concessa in via prioritaria ai Circhi che non utilizzano animali nei propri spettacoli e in subordine a quello che non si è mai esibito in Città o che non si è esibito da un maggior numero di anni. Condizione indispensabile per il riconoscimento della precedenza è di aver effettuato gli spettacoli con la stessa denominazione (insegna, pubblicità ecc.) negli ultimi tre anni.

2. Il circo che non occuperà l'area concessa nel periodo assegnato non potrà ottenere altre concessioni né licenze d'esercizio sul territorio cittadino per i successivi cinque anni, fatti salvi imprevisti e gravi motivi non imputabili alla volontà del richiedente, che dovranno essere debitamente e tempestivamente documentati.

Art. 35 TER – (Utilizzo di animali in spettacoli circensi)

1. L'autorizzazione all'installazione per i circhi che utilizzano animali di qualsiasi specie, è subordinata al rispetto di tutte le disposizioni tendenti a tutelare la salvaguardia e il benessere degli animali.

2. Si rimanda pertanto alla specifica normativa di settore, alla Legge Regionale n. 6 del 18/02/2012 e sue disposizioni attuative emanate con DPGR n. 11/R del 28/11/2012, al vigente Regolamento per la tutela ed il benessere degli animali in città nonché alle ordinanze sindacali emanate in materia.

3. L'autorizzazione è sempre subordinata all'ottenimento del nulla osta rilasciato dal Servizio veterinario competente. Detto nulla osta dovrà tener conto delle ordinanze emesse in materia dal Sindaco e del vigente Regolamento per la tutela ed il benessere degli animali in città.

4. Qualora le autocertificazioni relative alle dimensioni dei ricoveri degli animali o al benessere degli animali non risultino, da controlli esperiti, corrispondenti al vero, i dichiaranti incorreranno nelle sanzioni previste dalla legge.

Art. 35 QUATER – (Divieto di sub-concessione)

1. Il concessionario non potrà in nessun caso cedere il proprio diritto, o rinunciare a favore di altre ditte da lui indicate.

2. L'eventuale giustificata rinuncia dovrà pervenire al Comune entro sessanta giorni dalla data di inizio della manifestazione. La ditta sarà comunque esclusa da qualsiasi futura concessione nel territorio comunale per l'anno successivo.

3. La rinuncia pervenuta dopo il termine di cui al precedente comma, anche se giustificata, o la mancata installazione, comportano l'esclusione della ditta da qualsiasi futura concessione nel territorio comunale per un periodo di tre anni.

Art. 36 - (Sgombero area)

1. L'area occupata dal circo deve essere sgomberata entro 24 ore dalla scadenza della concessione.

2. Essa deve essere pulita e tutti i rifiuti debbono essere depositati nel rispetto delle vigenti normative locali.

3. L'inottemperanza alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.40 del presente Regolamento

Art. 37 -(Pubblicità)

1. Ai circhi si applicano, per l'effettuazione di pubblicità, le disposizioni dell'art. 34 del presente Regolamento.

Art. 38 - (Obblighi dei titolare del circo)

1. Il titolare del circo al quale sia stata rilasciata concessione ai sensi del presente titolo è tenuto ad ottemperare alle prescrizioni impartite con la concessione stessa e con le disposizioni del presente Regolamento.

2. Le aree occupate con il circo e con i veicoli di pertinenza debbono essere mantenute pulite dal titolare.

3. E' fatto obbligo al concessionario di esporre con idoneo cartello (sulla base del fac-simile predisposto dal Comune) in posizione ben evidente, le tariffe applicate per tutto il periodo della manifestazione.

Qualora sia praticato dovrà essere indicato altresì il costo di eventuali abbonamenti e/o altre forme promozionali Tali informazioni devono essere comunicate agli uffici competenti prima dell'apertura del circo.

4. E' vietata ogni diffusione sonora dalle ore 13.00 alle ore 15.00 ed oltre le ore 23.00. Le emissioni sonore non devono superare i limiti massimi di accettabilità prescritti dalle vigenti disposizioni relative all'inquinamento acustico e/o norme locali o prescrizioni ASL.

5. L'inottemperanza alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 40 del presente Regolamento.

TITOLO V - NORME COMUNI

Art. 39 - Comportamento degli operatori

- 1) Nell'esercizio e nella gestione delle attrazioni ogni singolo operatore ha obbligo, oltre che dell'osservanza dei divieti e delle prescrizioni contenute negli altri articoli di Regolamento, di:
 - a) Comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in ogni evenienza;
 - b) Fornire all'utenza tutte le necessarie informazioni e/o prescrizioni inerenti le corrette modalità d'uso delle attrazioni;
 - c) Controllare e seguire direttamente e/o con idoneo personale il funzionamento dell'attrazione al fine di assicurare un tempestivo intervento in caso di qualsiasi necessità e prestare assistenza immediata all'utenza;
 - d) Verificare, qualora il tipo di attrazione lo preveda, l'età dei soggetti che utilizzano la stessa, e collocare in maniera visibile il necessario cartello "Vietato l'uso dell'attrazione denominata _____ ai minori di anni _____";
 - e) Rispettare e far rispettare scrupolosamente tutte le prescrizioni e/o disposizioni impartite dalla competente commissione di vigilanza;
 - f) Consegnare al competente Ufficio comunale qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti sulle attrazioni e/o rinvenuto nell'area del parco;
 - g) Stipulare idonea polizza assicurativa agli effetti della responsabilità civile verso terzi;
 - h) Presentare e mantenere pulita ed in perfetto stato di efficienza l'attrazione.

- 2) Nell'esercizio dell'attività all'operatore è vietato:
 - a) Installare altre attrazioni e/o attrezzature oltre quelle autorizzate;
 - b) Occupare una superficie maggiore dell'area concessa;
 - c) Far salire sull'attrazione un numero maggiore di clienti a quelli previsti dal costruttore e/o fissati dalla Competente Commissione di Vigilanza;
 - d) Approntare qualsiasi tipo e specie di modifica alle attrazioni, e/o agli impianti complementari dopo la visita della Commissione di vigilanza;
 - e) Collocare i veicoli ad uso abitazione e/o destinati al trasporto dell'attrazione e/o attrezzature in località diverse da quelle autorizzate;
 - f) Mantenere in esercizio gli impianti di amplificazione sonora a volume tale da arrecare disturbo alla quiete pubblica; in caso di accertata violazione da parte degli accertatori potrà essere impartito immediatamente l'ordine di spegnimento delle apparecchiature e sospensione dell'attività fintanto che le emissioni sonore non rientrino nei parametri prescritti.

TITOLO VI - SANZIONI

Art. 40 - (Sanzioni)

- 1) Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento Comunale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 così come prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/00 introdotto dalla Legge 16 gennaio 2003, n. 3.
- 2) Ai sensi dell'art. 16 della L. 24 novembre 1981, n. 689 è ammesso il pagamento in misura ridotta più favorevole pari ad € 50,00 - pari al doppio del minimo della sanzione edittale - entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale
- 3) L'organo competente ad irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art. 17 della L. 689/81

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 41 - (Deposito Cauzionale)

1. In caso di determinazione di deposito cauzionale o polizza fideiussoria bancaria o assicurativa ai sensi del presente Regolamento, esso dovrà essere versato entro il giorno dell'occupazione
2. Il deposito cauzionale, se dovuto, è determinato in misura pari all'importo del 20% della tassa di occupazione relativa all'area occupata.

Art. 42 - (Occupazione di aree private)

1. L'occupazione di aree private con attrazioni dello spettacolo viaggiante richiede autorizzazione amministrativa in relazione agli aspetti di sicurezza stradale, igienico-sanitario e di tutela della quiete pubblica.
2. Nello stesso periodo non potranno essere autorizzate più di due occupazioni di aree con attrazioni dello spettacolo viaggiante.
3. Nel periodo di installazione del parco di divertimento del Tredicino è consentita al massimo un'occupazione di area privata con attrazioni dello spettacolo viaggiante.
4. Al titolare di attrazione di cui al presente comma si applica l'art.20 del presente Regolamento nonché le sanzioni previste all'art.40.

Art. 43 - (Norma di chiusura)

Il presente Regolamento abroga tutti gli atti e le disposizioni emanati precedentemente in materia

=====